



## **Ordinanza n. 1494 del 18 settembre 2021**

**OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale a seguito della riapertura degli istituti Scolastici -**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105;

**VISTA** la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID- 19;

**VISTO** il decreto-legge n. 52/2021 del 22 aprile 2021, che ha previsto, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021;

**VISTO** il Piano operativo trasmesso dalla Prefettura di Avellino in data 10 settembre 2021;

**VISTA** la nota della Prefettura di Avellino prot. n. 67314 del 14 settembre 2021 nonché le risultanze dell'incontro tenutosi in data 16 settembre 2021 presso la stessa Prefettura di Avellino con le Associazioni di categoria di commercianti ed imprenditori;

**VISTE** le conseguenti note fatte pervenire dalle Associazioni di categoria, in particolare la nota prot. 5/2021 del 16 settembre 2021 di CONFCOMMERCIO Distretto di Avellino, con la quale veniva chiesto di anticipare l'orario di apertura alle ore 09:45 anziché alle ore 10:00, come previsto dall'ordinanza n. 1485 del 15 settembre 2021, riferendola *“alle attività commerciali classificate come non essenziali o di prima necessità così come definite durante la fase di lockdown”*, nonché la nota del 17 settembre 2021 dell'Associazione IMPREDITORIRPINI con la quale si chiedeva di specificare le categorie merceologiche oggetto dell'ordinanza;

**VISTA** la propria ordinanza n. 1485 del 15 settembre 2021;

**CONSIDERATO** che appare opportuno e necessario contemperare l'esigenza primaria di assicurare l'ingresso degli studenti in condizioni di sicurezza, contenendo fenomeni di aggregazioni ed assembramenti e favorendo il flusso veicolare, in alcune ore della giornata e con particolare riferimento all'ingresso degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con le rappresentate esigenze delle attività commerciali;

**VALUTATI** gli effetti prodotti dall'applicazione in via sperimentale della precedente ordinanza, con riferimento alle diverse attività e assicurando in ogni caso le attività connesse ad esigenze di primaria necessità ed urgenza;

**RITENUTO** urgente ed inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a contenere fenomeni di assembramenti, garantendo l'accesso agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado in condizioni di sicurezza ed agevolando la circolazione veicolare;

**VISTI**

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*;

## **ORDINA**

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, **con decorrenza da lunedì 20 settembre 2021 e sino a sabato 25 settembre 2021 incluso, su tutto il territorio comunale, le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, sono vietate nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 09:45 per come di seguito specificate:**

- a) abbigliamento di ogni genere;**
- b) calzature;**
- c) arredamenti;**
- d) gioiellerie.**

Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 160/5/2020 n.33, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. Nei casi in cui la violazione sia connessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Avellino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla

Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

*Avellino, 18 settembre 2021*

IL SINDACO  
dott. Gianluca Festa



